

REPERTORIO N.18.473

RACCOLTA N.8.023

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro (24) del mese di marzo, in Roma e nel mio studio in Via Monte Zebio n.30.

Dinanzi a me Avv. **Vincenzo Ferrara fu Luigi**, Notaro in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

sono comparsi i signori

- **ANTIGNANI Prof. PIER LUIGI** nato a Roma il 29 agosto 1952, ivi residente alla Via Germanico n. 211, C.F. NTG PLG 52M29 H501Z;

- **ALUIGI Prof. LEONARDO** nato a Rimini (RN) il 27 ottobre 1952, residente in San Giorgio di Piano (BO), Via Giulietta Masina n.5, C.F. LGA LRD 52R27 H294B.

Detti comparenti, dell'identità personale dei quali io Notaro sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - E' costituita tra i comparenti una libera Associazione sotto la denominazione "**SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA VASCOLARE**" (Italian Society of Vascular Medicine) in sigla "**SIMV**" designabile anche come "**ISVM**".

ART. 2 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, Via Germanico n.211.

ART. 3 - La durata dell'associazione è illimitata e connessa

al perpetuarsi dello scopo sociale.

ART. 4 - Le attività svolte dall'Associazione sono orientate

al perseguimento di finalità di tutela della salute e di

miglioramento degli stati di bisogno a vantaggio delle

persone colpite da patologie vascolari di qualunque

provenienza, operando nei settori della ricerca scientifica,

dell'assistenza socio-sanitaria e della tutela dei diritti

civili.

A tal fine, oltre agli scopi di cui sopra e per migliorare

la conoscenza delle malattie del sistema vascolare,

l'Associazione si propone inoltre di riunire coloro che si

dedicano allo studio della fisiologia delle malattie del

sistema vascolare sia dal punto di vista medico

(sperimentale e clinico) che tecnico-assistenziale,

proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione, nel

nome di interessi scientifici, culturali e di utilità

sociale, di tutte le professioni sanitarie assolvendo quindi

alla funzione sociale di maturazione e crescita medica,

umana e civile.

L'associazione per il raggiungimento del suo fine primario,

promuove i progetti di sviluppo nel campo della medicina

vascolare in genere, facilita i rapporti fra i cultori di

questa materia; stabilisce relazioni con associazioni

scientifiche italiane, straniere e internazionali, cui può

affiliarsi; difende il prestigio e gli interessi dei suoi

soci anche sul piano sindacale, intendendo sviluppare la condizione culturale, teorica e pratica.

Utilizza, sempre nell'ottica dello scopo dell'associazione, convegni, conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni, e ogni altra operazione intesa a favorire la divulgazione e comunicazione all'interno dei suoi associati.

L'Associazione non ha fini di lucro, consente la partecipazione, oltre che dei fondatori, di tutti coloro che siano in grado di contribuire allo sviluppo dell'Associazione, nonché di Enti, Associazioni, Istituti ed Organismi pubblici e privati di qualsiasi nazionalità, impegnati nel campo dello studio e della ricerca sulle malattie vascolari nonché nel sostegno alle persone colpite da dette affezioni.

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a fondi o altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe alla medesima.

L'Associazione impiega gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari,

	soci onorari, soci sostenitori, soci istituzionali e soci	
	corrispondenti esteri, le cui regole di ammissione sono	
	disciplinate dall'art.6 dello Statuto Sociale in appresso	
	allegato.	
	Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad	
	eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta	
	a rivalutazione.	
	Ogni Socio deve sentirsi impegnato a:	
	a) osservare le norme statutarie ed attenersi alle	
	deliberazioni degli organi statutari;	
	b) contribuire volontariamente, gratuitamente ed	
	assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, alle	
	attività associative;	
	c) corrispondere puntualmente il pagamento della quota	
	associativa.	
	Il contributo di azione volontaria del socio può	
	manifestarsi anche in opere culturali e scientifiche oltre	
	che materiali.	
	La partecipazione all'associazione si intende rinnovata di	
	anno in anno, salvo dimissioni scritte da parte del socio.	
	Esse hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso purché	
	siano state presentate tre mesi prima della fine dell'anno.	
	Tra gli Associati vige una disciplina uniforme nel rapporto	
	associativo e delle modalità associative.	
	La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o	

	esclusione.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo per	
	morosità del Socio nel pagamento delle quote sociali ovvero	
	qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o	
	dei regolamenti.	
	E' esclusa espressamente la temporaneità della	
	partecipazione alla vita associativa.	
	I soci ordinari e sostenitori pagano la quota sociale	
	annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	I soci onorari e i soci corrispondenti non pagano la quota	
	sociale.	
	Le quote sociali debbono essere pagate anticipatamente. Il	
	socio che sarà in ritardo di un anno solare con il pagamento	
	della quota sociale sarà considerato dimissionario di	
	diritto.	
	Si intendono per soci ordinari i soci in regola con il	
	pagamento della quota sociale dell'anno in corso e in tal	
	modo acquisiscono il diritto al voto.	
	La qualifica di socio si perde per:	
	a) dimissioni volontarie;	
	b) mancato versamento della quota associativa per un anno	
	consecutivo;	
	c) decesso;	
	d) indegnità manifesta.	
	I provvedimenti riguardanti la perdita della qualifica di	

socio sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART.6 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali durano tre anni, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

ART.7 - L'Associazione sarà retta da un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni.

Esso è formato da un Presidente, un Vice-Presidente e da sette Consiglieri fra cui il Segretario-Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti in misura non superiore ai 6/9 del Consiglio Direttivo in carica.

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea; successivamente essi nominano il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea.

Provvede agli atti necessari e utili all'efficienza dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo e

consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e determina le quote associative.

Il Consiglio Direttivo provvede anche a tutti gli atti necessari per il corretto e ottimale andamento della Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonchè la firma sociale; in caso di assenza o impedimento del Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

I costituiti comparenti all'unanimità nominano il Consiglio Direttivo provvisorio nella persona del Prof. **PIER LUIGI ANTIGNANI** quale Presidente e del Prof. **ALUIGI Prof. LEONARDO**, come sopra generalizzato, quale Vice Presidente/Consigliere.

I nominati, presenti, dichiarano di accettare la carica a ciascuno di essi conferita.

I comparenti dichiarano che le cariche, come sopra conferite, avranno durata fino alla convocazione della prima assemblea generale, da **convocarsi** entro sei mesi a decorrere da oggi.

ART.8 - Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote di iscrizione ed associative annuali versate dagli Associati, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

	a) le quote associative;	
	b) oblazioni e contributi elargiti dai soci, da privati,	
	dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private;	
	c) entrate derivanti da eventuali attività direttamente	
	connesse e/o accessorie;	
	d) donazioni o lasciti di beni mobiliari, immobiliari o di	
	qualunque natura pervenuti nelle disponibilità	
	dell'Associazione;	
	e) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di	
	fondi.	
	Le disponibilità finanziarie dell'Associazione sono	
	depositate presso un istituto di credito o postale	
	determinato dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione	
	finanziaria è disposta a firma libera del Presidente	
	dell'Associazione. Possono essere nominati delegati	
	appositamente designati dalla presidenza.	
	ART.9 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina	
	il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale	
	termina il 31 dicembre 2017.	
	Entro 120 (centoventi) giorni il Consiglio Direttivo	
	sottoporrà all'Assemblea degli Associati il Bilancio	
	Consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo	
	dell'anno corrente.	
	ART.10 - L'Associazione è regolata, oltre che dalle norme di	
	legge in materia, dalle disposizioni contenute nello Statuto,	

che, previa lettura da me datane alle parti, firmato dalle parti stesse e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ART.11 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da mano fida ed in parte di mio pugno per tre fogli, otto intere pagine e parte della nona e da me letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono essendo le ore dodici.

F.to: Pierluigi Antignani - Leonardo Aluigi - Vincenzo Ferrara Notaio

ALLEGATO "A" AL REP.N.18.473 RACC.N.8.023

STATUTO

dell'Associazione "Società Italiana di Medicina vascolare"

(ITALIAN SOCIETY OF VASCULAR MEDICINE)

Art.1 - E' costituita un'Associazione non lucrativa di Utilità Sociale denominata **"Società Italiana di Medicina vascolare"** **(ITALIAN SOCIETY OF VASCULAR MEDICINE)** in sigla **"SIMV"** designabile anche come **"ISVM"** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, con sede legale in Roma, Via Germanico n.211.

Art. 2 - La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 3 - L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività, non ha finalità politiche, è apartitica e ha una struttura democratica; le cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuita è qualsiasi prestazione fornita dagli aderenti.

Art. 4 - Le attività svolte dall'Associazione sono orientate al perseguimento di finalità di tutela della salute e di miglioramento degli stati di bisogno a vantaggio delle persone colpite da patologie vascolari di qualunque provenienza, operando nei settori della ricerca scientifica, dell'assistenza socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili. A tal fine oltre agli scopi di cui sopra e per migliorare la conoscenza delle malattie del sistema

vascolare l'Associazione si propone inoltre di riunire

coloro che si dedicano allo studio della fisiologia delle

malattie del sistema vascolare sia dal punto di vista medico

(sperimentale e clinico) che tecnico-assistenziale,

proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione, nel

nome di interessi scientifici, culturali e di utilità

sociale, di tutte le professioni sanitarie assolvendo quindi

alla funzione sociale di maturazione e crescita medica,

umana e civile.

L'associazione per il raggiungimento del suo fine primario,

promuove i progetti di sviluppo nel campo della medicina

vascolare in genere, facilita i rapporti fra i cultori di

questa materia; stabilisce relazioni con associazioni

scientifiche italiane, straniere e internazionali, cui può

affiliarsi; difende il prestigio e gli interessi dei suoi

soci anche sul piano sindacale, intendendo sviluppare la

condizione culturale, teorica e pratica. Utilizza, sempre

nell'ottica dello scopo dell'associazione, convegni,

conferenze, seminari, corsi, pubblicazioni, e ogni altra

operazione inerente a favorire la divulgazione e

comunicazione all'interno dei suoi associati.

L'Associazione non ha fini di lucro, consente la

partecipazione, oltre che dei fondatori, di tutti coloro che

siano in grado di contribuire allo sviluppo

dell'Associazione, nonché di Enti, Associazioni, Istituti ed

	Organismi pubblici e privati di qualsiasi nazionalità,	
	impegnati nel campo dello studio e della ricerca sulle	
	malattie vascolari nonché nel sostegno alle persone colpite	
	da dette affezioni.	
	L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto,	
	utili e avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale	
	durante la sua esistenza, a meno che la destinazione e la	
	distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate	
	a fondi o altre organizzazioni non lucrative di utilità	
	sociale con finalità analoghe alla medesima.	
	L'Associazione impiega gli utili o avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse.	
	Art. 5 - A. Per attuare concretamente i propri scopi,	
	l'Associazione si propone di operare attraverso le	
	seguenti attività:	
	a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica	
	relativamente ai problemi delle persone affette da malattie	
	vascolari, mediante conferenze, dibattiti, seminari di	
	studio, iniziative editoriali e audiotelevisive;	
	b) promuovere e finanziare studi e ricerche che si occupino	
	della gestione della Vascolare;	
	c) garantire assistenza sociale e socio-sanitaria tramite la	
	ricerca di strutture specializzate nell'assistenza e favorire	
	l'inserimento in dette strutture per coloro che risultino	

	privi di qualsiasi supporto assistenziale, promovendo e	
	favorendo la loro integrazione sociale ed il miglioramento	
	delle loro condizioni di vita;	
	d) interagire con Enti pubblici e privati, Centri Clinici	
	specializzati, Istituti Universitari, Operatori sanitari	
	affinché vengano eseguite diagnosi, cure, studi e ricerche	
	sulle malattie vascolari.	
	e) organizzare convegni e corsi di aggiornamento	
	specializzati per medici, biologi, farmacisti, tecnici,	
	dirigenti, paramedici, cultori della materia, Enti	
	ospedalieri, Università, case e industrie farmaceutiche e per	
	la comunità scientifica più in generale; gli eventi saranno	
	organizzati nel rispetto delle attuali normative ministeriali	
	in tema di Educazione Continua in Medicina;	
	f) fornire consulenze alle industrie, alle organizzazioni ed	
	enti di studio e ricerca che operano nel settore	
	farmaceutico, diagnostico e dei presidi medico-chirurgici	
	per informazioni tecniche nei programmi di ricerca	
	tecnologica e sanitaria nonché sugli sviluppi internazionali	
	nel campo della gestione delle patologie Vascolari;	
	g) pubblicare periodici e linee guida e rapporti speciali	
	nonché materiale specializzato per la stampa periodica e	
	quotidiana;	
	h) costituire commissioni ad hoc per congressi, per la	
	pubblicazione di periodici e convegni scientifici, per il	

	conferimento di borse di studio e di premi nonché, per la	
	corresponsione di aiuti finanziari, contributi e rimborsi	
	spese per convegni, congressi, corsi di qualificazione, anche	
	all'estero, abbonamenti a riviste specializzate, quote	
	associative ed acquisto di pubblicazioni in genere;	
	i) raccogliere fondi da destinare alle attività enunciate	
	nei punti precedenti.	
	B. L'Associazione persegue i fini statutari realizzando	
	attività effettive svolte direttamente, o affidate a terzi,	
	nell'ambito di programmi di intervento di volta in volta	
	stabiliti.	
	C. Per tali finalità l'Associazione provvede a:	
	a) intraprendere ogni iniziativa effettivamente ed	
	attualmente utile al raggiungimento degli scopi fissati dal	
	presente statuto, dotandosi di un'idonea organizzazione	
	operativa;	
	b) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine	
	nonché a concludere tutti gli atti necessari allo scopo	
	dell'Associazione;	
	c) stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e	
	associazioni per l'attuazione dei principi previsti dal	
	presente statuto.	
	D. L'Associazione non può svolgere attività diverse da	
	quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse	
	direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a	

quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 6 - A. Il numero dei soci è illimitato.

B. I soci dell'Associazione si distinguono in soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori, soci istituzionali e soci corrispondenti esteri.

Soci Ordinari: possono essere cittadini italiani maggiorenni, che svolgono nel campo medico e/o tecnico, in qualunque delle professioni sanitarie, una documentata attività continuativa concentrata allo studio e alla gestione delle malattie vascolari. Essi possono essere medici (con esclusione dei chirurghi), biologi, fisici, bioingegneri, pazienti affetti da patologie vascolari, familiari degli stessi e chiunque abbia interesse nella prevenzione e terapia delle malattie vascolari.

Parimenti possono ricevere la stessa nomina enti o società che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, operino in campi di attività complementari.

La nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo a suo giudizio insindacabile su domanda, corredata da un curriculum vitae e da eventuali titoli, presentata dal candidato su proposta di due soci ordinari. L'avvenuta accettazione verrà comunicata tempestivamente dal Segretario all'aspirante. La regolare iscrizione nel libro dei soci sarà effettuata al momento dell'effettivo versamento della quota sociale da parte dell'aspirante, che comunque dovrà avvenire entro e non oltre

un mese da tale comunicazione.

Soci Onorari: possono essere cultori della materia, italiani

o stranieri particolarmente distintisi per prestigio e/o

contributi scientifici. La nomina è fatta dal Consiglio

Direttivo a suo insindacabile giudizio, su proposta di due

soci ordinari ed è subordinata all'accettazione del candidato.

Soci Sostenitori: sono Soci Sostenitori le persone fisiche

maggiorenni che svolgano qualsivoglia professione e attività,

che desiderino supportare la SIMV con il loro contributo.

La nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo a suo giudizio

insindacabile su domanda dell'aspirante socio sostenitore e

su proposta di due soci ordinari.

L'avvenuta accettazione verrà comunicata tempestivamente dal

Segretario all'aspirante. La regolare iscrizione nel libro

dei soci sarà effettuata al momento dell'effettivo versamento

della quota sociale da parte del candidato socio, che

comunque dovrà avvenire entro e non oltre un mese da tale

comunicazione.

Il Socio Sostenitore non ha diritto di voto nelle assemblee.

Soci Istituzionali: le imprese ed enti commerciali e non

commerciali sia pubblici che privati, le loro associazioni ed

altre ONLUS. La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo su

proposta di due soci ordinari o direttamente dall'Assemblea

all'unanimità ed è subordinata all'accettazione del candidato.

Soci Corrispondenti Stranieri: possono essere cittadini

stranieri maggiorenni che si occupano di malattie vascolari.

La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di due soci ordinari o direttamente dall'Assemblea all'unanimità ed è subordinata all'accettazione del candidato.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni Socio deve sentirsi impegnato a:

a) osservare le norme statutarie ed attenersi alle deliberazioni degli organi statutari;

b) contribuire volontariamente, gratuitamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, alle attività associative;

c) corrispondere puntualmente il pagamento della quota associativa.

Il contributo di azione volontaria del socio può manifestarsi anche in opere culturali e scientifiche oltre che materiali.

La partecipazione all'associazione si intende rinnovata di anno in anno salvo dimissioni scritte da parte del socio.

Esse hanno effetto con lo scadere dell'anno in corso purché siano state presentate tre mesi prima.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e delle modalità associative.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o

	esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo	
	per morosità del Socio nel pagamento delle quote sociali	
	ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni	
	statutarie o dei regolamenti.	
	E' esclusa espressamente la temporaneità della	
	partecipazione alla vita associativa.	
	Art.7 - I soci ordinari e sostenitori pagano la quota	
	sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	I soci onorari e i soci corrispondenti non pagano la quota	
	sociale.	
	Le quote sociali debbono essere pagate anticipatamente. Il	
	socio che sarà in ritardo di un anno solare con il pagamento	
	della quota sociale sarà considerato dimissionario di	
	diritto.	
	Si intendono per soci ordinari i soci in regola con il	
	pagamento della quota sociale dell'anno in corso e in tal	
	modo acquisiscono il diritto al voto.	
	Art. 8 - La qualifica di socio si perde per:	
	a) dimissioni volontarie;	
	b) mancato versamento della quota associativa per un anno	
	consecutivo;	
	c) decesso;	
	d) indegnità manifesta.	
	I provvedimenti riguardanti la perdita della qualifica di	
	socio sono deliberati dal Consiglio Direttivo.	

Art. 9 - Il patrimonio sociale è costituito da:

a) le quote associative;

b) oblazioni e contributi elargiti dai soci, da privati, dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private;

c) entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e/o accessorie;

d) donazioni o lasciti di beni mobiliari, immobiliari o di qualunque natura pervenuti nelle disponibilità dell'Associazione;

e) proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Le disponibilità finanziarie dell'Associazione sono depositate presso un istituto di credito o postale determinato dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma libera del Presidente dell'Associazione. Possono essere nominati delegati appositamente designati dalla presidenza.

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Probiviri;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive dei soci sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate a norma di legge, qualora deliberato dal

Consiglio Direttivo.

Art. 11 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e trasparente gestione dell'Associazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di prendervi parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale di cui all'art.7.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea con una sola regolare delega di un altro socio in regola.

Il diritto di voto può essere espresso per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 12 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione di Eventi, Congressi o Corsi indetti dall'Associazione mediante e-mail - anche non a mezzo PEC - o altra modalità stabilita dal Consiglio Direttivo, spedita dal Segretario a ciascuno dei soci all'indirizzo e-mail presente nella scheda anagrafica del socio detenuta in Associazione, almeno un mese prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'indicazione dettagliata dell'Ordine del Giorno.

Perchè l'Assemblea sia valida in prima convocazione deve prendervi parte almeno la metà più uno dei soci ordinari.

	In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia	
	il numero dei soci intervenuti.	
	Essa:	
	a) elegge fra i suoi membri i componenti del Consiglio	
	Direttivo;	
	b) approva la relazione sull'attività della società e del	
	rendiconto economico finanziario, previa opportuna	
	discussione;	
	c) propone la data ed il luogo degli Eventi, Congressi e	
	Corsi ed i temi di relazioni che verranno poi fissati dal	
	Consiglio Direttivo in armonia con i programmi societari e	
	delle altre società; al riguardo, i soci potranno far	
	giungere per iscritto i loro suggerimenti;	
	d) affida al Consiglio Direttivo particolari e specifiche	
	mansioni o decisioni.	
	In prima convocazione l'assemblea delibera con la	
	maggioranza assoluta, anche in seconda convocazione delibera	
	con maggioranza assoluta.	
	L'Assemblea deve deliberare per votazione palese e con le	
	modalità previste nel Regolamento Elettorale	
	dell'Associazione.	
	Art. 13 - L'Assemblea Straordinaria, convocata e costituita	
	in condizioni di urgenza con le stesse modalità di quella	
	ordinaria ma con preavviso di soli 10 giorni, delibera sulle	
	modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto e su	

	tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza	
	compresa l'eventuale scioglimento dell'associazione.	
	Essa delibera per votazione a maggioranza assoluta dei soci	
	ordinari presenti e sempre con la presenza di almeno 1/3	
	degli associati ordinari.	
	Per quanto riguarda eventuali deleghe, vale quanto disposto	
	al precedente art. 11.	
	Art. 14 - Oltre che per obbligo o iniziativa del Presidente,	
	i soci ordinari possono essere convocati in Assemblea	
	ordinaria o straordinaria quando almeno due terzi di essi ne	
	presentino richiesta scritta e motivata al Consiglio	
	Direttivo. In questo caso la convocazione dovrà avvenire	
	entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.	
	Art. 15 - L'Associazione è diretta ed amministrata da un	
	Consiglio Direttivo che dura in carica un triennio. Esso è	
	formato da un Presidente, un Vice-Presidente e da sette	
	Consiglieri fra cui il Segretario-Tesoriere. I membri del	
	Consiglio Direttivo possono essere rieletti e in misura non	
	superiore ai 6/9 del Consiglio Direttivo in carica. I	
	Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea; successivamente	
	essi nominano il Presidente, il Vice-Presidente e il	
	Segretario-tesoriere.	
	Nel Consiglio Direttivo sono presenti 7 membri medici (di	
	estrazione medica, non chirurghi) e 2 membri rappresentanti	
	delle altre professioni sanitarie, compresi i radiologi. Le	

cariche statutarie (presidente, vice presidente, segretario-tesoriere) sono ricoperte dai medici.

Art. 16 - Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria secondo la modalità indicata all'articolo 12, dirige l'attività dell'associazione secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea. Nel caso che per motivi contingenti debbano essere prese decisioni di competenza dell'Assemblea ordinaria, ma non vi sia il tempo di convocare o di interpellare singolarmente i soci ordinari, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere di propria iniziativa, ma i singoli soci ordinari dovranno essere informati, entro un mese, delle decisioni prese. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di 2/3 dei presenti con calcolo in difetto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o per suo incarico dal Segretario, mediante invito spedito almeno venti giorni prima dell'adunanza (salvi i casi d'urgenza) e contenente l'Ordine del Giorno. Esso deve essere convocato entro trenta giorni quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio validamente costituito delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario, che dovrà essere

approvato nella seduta successiva e quindi firmato dal
Presidente e dal Segretario.

Almeno una volta ogni anno il Consiglio Direttivo promuove
una riunione scientifica nel luogo e con le modalità che,
sentito il parere dell'Assemblea o di singoli soci ordinari,
saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di
quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Provvede agli atti necessari e utili all'efficienza
dell'Associazione, predispone il bilancio preventivo e
consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei
soci e determina le quote associative.

Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo è tenuto a cura
del Segretario.

Il Consiglio Direttivo può attivare dei Gruppi di Studio o
Uffici di Presidenza per specifiche attività connesse agli
scopi statutari e nominare un responsabile di ogni gruppo o
ufficio.

Il Consiglio Direttivo provvede anche a tutti gli atti
necessari per il corretto e ottimale andamento della
Associazione.

Art. 18 - Il Presidente presiede all'Assemblea, in sua
assenza presiede il Vice-Presidente. Al Presidente o, in
caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente spettano

la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.

Art. 19 - Il Segretario mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo e i singoli soci e, secondo l'indicazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con associazioni scientifiche italiane, straniere, internazionali. Egli ha l'obbligo di tenere aggiornati il libro dei verbali sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo e alla firma del Presidente, avendo ogni singolo socio la possibilità di prenderne visione in qualsiasi momento. Egli riveste anche la carica di Tesoriere.

Art. 20 - Il Tesoriere, anche Segretario, risponde direttamente al Presidente.

Ogni anno è tenuto a sottoporre un rendiconto della tesoreria ai Revisori dei Conti. Egli cura la riscossione della quota sociale e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione. Provvede ad effettuare i pagamenti secondo la necessità dell'Associazione redigendo un rendiconto semestrale al Presidente.

In qualità di Tesoriere egli sovrintende alle attività patrimoniali e amministrative dell'Associazione compiendo, in esecuzione al deliberato del Consiglio Direttivo ed alle indicazioni del Presidente, tutti gli atti per la gestione amministrativa, ivi compresa l'apertura dei conti correnti bancari e/o postali. Il potere di firma è del Presidente o

su sua delega del tesoriere per la durata del suo mandato.

Il rendiconto economico e finanziario particolareggiato deve essere presentato annualmente all'Assemblea Ordinaria per la ratifica definitiva. Esso deve essere messo a disposizione degli associati per poter essere consultato, entro i 15 giorni precedenti la seduta.

Art. 21 - Il Collegio dei Proviviri composto da tre soci nominati dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo dirime le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'associazione. In quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse in Assemblea, presenti i Proviviri. Il Collegio viene convocato dal Presidente, dopo che questi ha consultato il Consiglio Direttivo e ne ha ottenuto il consenso.

Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Essi vengono nominati dall'Assemblea generale che ne indica anche il Presidente e durano in carica per un triennio. Il Collegio è composto da persone con idonea capacità professionale la cui funzione è controllare la correttezza della Gestione in relazione alle norme di Legge e di Statuto.

I suoi membri hanno il compito di vigilare sulla tesoreria dell'associazione e di sottoscrivere il rendiconto economico e finanziario annuale sottoposto all'Assemblea Ordinaria.

Art. 23 - L'Esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di

ogni anno. Entro centoventi giorni il Consiglio Direttivo

sottoporrà all'Assemblea il Bilancio Consuntivo relativo

all'anno precedente e quello preventivo dell'anno corrente.

Gli eventuali utili od avanzi di gestione devono essere

impiegati esclusivamente per le attività previste ai

precedenti articoli 4 e 5.

Gli utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitali non verranno distribuiti durante la vita

dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione

non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di

altra ONLUS che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte

della medesima ed unitaria struttura.

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato

dall'Assemblea Straordinaria, la quale, se del caso, potrà

provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione dell'Associazione, per qualunque

causa, il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto

ad altra ONLUS con finalità analoghe o per fini di pubblica

utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3,

comma 190 della legge 23.12.96, n.662. istituito con

D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salva diversa destinazione

imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 25 - Per tutto quanto non contemplato nel presente

statuto si fa riferimento al Codice Civile ed in particolare

alla Decreto Legislativo nr. 460 del 1997.

F.to: Pierluigi Antignani - Leonardo Aluigi - Vincenzo

Ferrara Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-

LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235

DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.